

IL FRAMMENTO BERLINESE DE DEDITICIIS

Sono noti i tre frammenti di un libro *de iudiciis*, scritto da un antico giureconsulto romano, contenuti in una pergamena proveniente da Fajjum in Egitto, che il Mommsen pubblicò, per la prima volta, con una riproduzione fotografica nei *Rendiconti* dell'Accademia delle scienze di Berlino, del 1879, pagg. 501-509. Il secondo di quei frammenti è del tenore seguente: *...rum esset. sed cum lege de bonis rebusque eoru[m] hominum ita ius dicere iudicium reddere praetor iubeatur, ut ea fiant, quae futura forent, si dediticiorum numero facti non essent, videamus, ne verius sit quod quidam senserunt et de universis bonis et de singulis...*¹

Lo illustrarono, dottamente, dopo il Mommsen, il compianto Alibrandi, l'ultimo dei romanisti classici², il Krüger³, l'Huschke⁴, M. Cohn⁵, il Brinz⁶, lo Schneider⁷ e il Karlowa⁸. Non è mia in-

¹ Huschke, *Jur. Ant.* (ed. 5), p. 623; *Collectio libr. iuris Anteiustiniani*, III, 299.

² *Studi e documenti di storia e diritto*, I (1880), 169-183; II (1881), 60-70.

³ *Zeitschrift der S. S. für Rechtsgeschichte* (Rom. Abth.), I (1880), 93-99; cf. Krueger, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Röm. Rechts*, p. 249 e seg. = *Histoire des sources du droit romain* (trad. Brissaud), p. 333-334.

⁴ *Die jüngst aufgefundenen Bruchstücke aus Schriften Röm. Juristen*, Leipzig 1880.

⁵ *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* (R. A.), II (1881), 90-111.

⁶ *Sitzungsberichte der Bayer. Akademie*, 1884, p. 542; *Die Freigelassenen der lex Aelia Sentia und das Berliner fragment von den dediticium*, Freiburg I. B., 1884.

⁷ *Zeitschrift für S. S.* (R. A.), VI (1885), 198-204: cf. anche *ib.*, p. 205-225, lo scritto dell'Hölder che parla incidentalmente del nostro frammento a proposito delle relazioni della legge Elia Senzia con la legge Junia Norbana.

⁸ *Röm. Rechtsgeschichte*, I, 767. — C. Segrè, nel suo acuto lavoro sulla *deditio eī dediticium aelianum* (Buletino dell'Istituto di Diritto Romano, 1890, pag. 33) ritiene che "date le cattive condizioni del papiro su cui è scritto il frammento, non si possa da quella parte di esso che è chiaramente leggibile trarre legittimamente nessuna positiva e decisiva conclusione; „ ma quest'affermazione mi pare troppo assoluta.

tenzione di esporre qui le interpretazioni che del frammento berlinese proposero questi scrittori, tanto più che ebbi occasione di ragionarne altrove ¹, ma soltanto di dare forma più chiara e più ampia ad una ipotesi, a cui lo Schneider, per il primo, accennò, fugacemente, nel suo scritto e che, a mio avviso, se non risolve tutti i quesiti che quel frammento presenta, ci avvicina, però, di molto alla soluzione del più importante fra essi. I quesiti son questi: 1) chi è l'autore dei frammenti; 2) quali persone sono designate con le parole *homines dediticiorum numero facti* e qual'è la legge regolatrice della loro successione; 3) qual'è il contenuto della controversia a cui alludono le parole del frammento *videamus ne verius sit quod quidam senserunt*.

1. Il primo quesito mi pare quasi insolubile. L'Alibrandi ritiene che i nostri frammenti appartengano al libro quindicesimo del commentario di Ulpiano *ad Edictum*, poichè, fra gli altri argomenti, « quel *videamus ne verius sit* ben si addice a lui che nei suoi scritti abbonda di *videamus* e di *verius* » ²; e in questa opinione consentono anche l'Huschke e il Lenel ³, sebbene il primo supponga che i frammenti appartengano al libro quattordicesimo ⁴ e il secondo al decinovesimo di quel commentario di Ulpiano. Ora, per quanto sagaci siano gli argomenti e le osservazioni sulle quali si fonda questa congettura, penso esser cosa più prudente lasciar in disparte il quesito, poichè, come benissimo avverte il Mommsen « quei frammenti non ci danno un punto di appoggio per indovinare il nome del loro autore »; ⁵ e quindi mi limito a ritenere che il nostro

¹ Cf. i miei *Latini Iuniani*, p. 37 e seg.; *Cultura*, III (1884), 762-766; *Rivista Critica delle Scienze Giuridiche*, III (1885), 359-361.

² l. c. II, 68. — Sul metodo di citazione usato da Ulpiano e sul modo come egli esprime il proprio avviso cf. Pernice, *Ulpian als Schriftsteller* (Sitzungsberichte der K. Akad. der Wiss. zu Berlin, I [1885], 468 e seg.; 477 e seg.).

³ *Das Edictum Perpetuum*, p. 25, 5.

⁴ Op cit., p. 15. Però, nella quinta edizione della sua *Iur. Antiqua*, p. 623, n. 1, l'Huschke scrive: "quotus hic ad edictum liber fuerit, qui erat de iudiciis II, ne nunc quidem definire audeo".

⁵ L. c. p. 506: den Namen des Verfassers zu errathen geben die Überreste keinen Anhalt.

autore scriveva durante l'impero, quando l'opinione di quei giureconsulti che, nella parte mutila del frammento, era riassunta e discussa, non aveva ormai più seguaci nelle scuole di diritto.

2. Gli scrittori che, sopra, furono citati sostengono tutti, tranne il Mommsen e il Karlowa, che le persone contemplate nel nostro frammento sono i libertini dediticii e che la legge a cui esso allude, è la legge Elia Senzia, la quale, come è noto, istituì quella categoria di schiavi manomessi. Questa opinione, che potremmo chiamare, ormai, comune, a me pare incontrovertibile, poichè se in Gaio (I, 12, 15, 25, 67, 68; III, 74), in Ulpiano (I, 5, 11; XX, 14; XXII, 2), in Paolo (*Sent.*, IV, 12, 7) e nelle istituzioni giustiniane (I, 5, 3) la locuzione *qui dediticiorum numero sunt*, ovvero, *qui dediticiorum numero facti sunt*, designa, soltanto, la categoria dei dediticii aeliani, se quei giureconsulti antichi ci insegnano che era, appunto, la legge Elia Senzia che li faceva essere *dediticiorum numero*, se da Gaio (III, 75) si desume che le disposizioni di quella legge, relative alla successione dei libertini dediticii, diedero, appunto, occasione ad una controversia fra giureconsulti, non comprendo, proprio, come si possa mettere in dubbio che il frammento berlinese non riguarda altro che quegli schiavi i quali formarono l'infima categoria dei libertini, tanto più che la più elementare regola di critica storica ci insegna di non interpretarlo separatamente dalle altre fonti giuridiche. L'Hölder, pur ammettendo questa opinione, nega che il nostro frammento ci conservi una disposizione della legge Elia Senzia e ritiene, invece, che alluda alla legge Iunia Norbana, la quale avrebbe, a suo avviso, estesa ai dediticii che, astrazione fatta dalla loro *turpitudine*, sarebbero divenuti latini, quella clausola di essa legge la quale regolava la successione dei latini iuniani. Le considerazioni che dovremo, frappoco, svolgere rispetto al terzo quesito che ci siamo proposti, infirmeranno anche la ipotesi dell'Hölder, ma, ad ogni modo, qui, basterà dire che essa non appare sostenibile, poichè le nostre fonti non ci indi-

cano, affatto, che la legge Iunia Norbana abbia potuto occuparsi, espressamente, dei dediticii aeliani.

Il Mommsen e il Karlowa, lo abbiamo già detto, dissentono dagli altri scrittori che illustrarono il nostro frammento e sostengono, il primo ¹, specialmente, che esso si riferisce agli *exules* della fine della repubblica, a coloro, cioè, che erano colpiti dall'*exilium*, da una pena criminale che includeva la perdita della cittadinanza e l'allontanamento da un territorio limitato, di regola, almeno, da Roma e dall'Italia. ² Contro questa opinione del Mommsen furono addotti argomenti gravissimi, specialmente dall'Alibrandi e dall'Huschke; fra i quali a me pare irrepugnabile questo, che se, al tempo dell'impero, gli esuli erano parificati ai deportati e i beni, da loro acquistati, anche dopo la deportazione, ricadevano al fisco ³, non poteva il nostro autore, parlando di esuli, invocare una legge la quale ordinava al pretore *de bonis rebusque eorum hominum ita ius dicere, iudicium reddere, ut ea fiant quae futura forent si dediticiorum numero facti non essent*. Ma, ad ogni modo, la questione non sta tanto nel sapere se gli *exules* o i deportati siano, veramente, nel numero dei dediticii, quanto se la locuzione *dediticiorum numero*, adoperata nel nostro frammento, possa a loro applicarsi; ora sia, o non sia tecnica, come vogliono il Karlowa e il Krüger, non è possibile negare che quella locuzione, nelle fonti giuridiche, altro non designa che i dediticii aeliani. E pure ammesso, per un momento, che le persone designate nel frammento berlinese, siano gli *exules*, avremmo la conseguenza che, essendo anche i manomessi della legge Elia Senzia *dediticiorum numero*, il nostro autore avrebbe riprodotto un testo di una legge così ambiguo che, nello stesso tempo, potrebbe applli-

¹ Il Mommsen mantiene la sua opinione, nonostante le molte opposizioni, nel suo *R. Staatsrecht*, III, 140. = *Droit public romain* (trad. Girard) VI, 1 pag. 157, n. 2. Con lui consente anche L. Hartmann, *de exilio apud romanos*, p. 21.

² Cf. Mommsen, *Staatsrecht*, III, 140. = *Droit public romain* (trad. Girard), VI, 1, pag. 157, n. 2; C. Segrè, l. c. p., 32).

³ Dig. 48, 20, 7, § 5; Cod. Iust., IX, 49, 2.

carsi a due generi di persone fra loro distinti, e il pretore, nel *ius dicere, iudicium reddere* intorno alla successione ereditaria di cui la legge prescriveva le norme, sarebbe stato incerto se questa intendeva riferirsi agli *exules* ovvero ai dediticii aeliani. Ora ognuno comprende subito che ammettere una simile ambiguità in un testo di una legge romana e in un commento interpretativo di un giureconsulto romano intorno a quella legge sarebbe cosa, semplicemente, assurda, e perciò ritengo, per queste ragioni e per le altre addotte dagli scrittori citati, che nessuno possa più dubitare che le parole del nostro frammento *homines dediticiorum numero facti* designino soltanto i libertini dediticii e che la legge, citata nel frammento stesso, sia la legge Elia Senzia la quale *eos dediticiorum numero faciebat*. Ed ora passiamo al terzo quesito.

3. Le parole del nostro frammento *videamus ne verius sit quod quidam senserunt et de universis bonis et de singulis...* accennano, come già si è detto, ad una controversia fra i giureconsulti, e dal modo come il nostro autore si esprime, mi pare di poter ammettere che esso consentiva nella opinione dei *quidam* da lui esposta nella parte inferiore della pergamena di Fajjum, o che, almeno, essa, di fronte alla massima contraria stabilita nelle scuole del suo tempo e che aveva ricevuto forza di legge, gli pareva forse la più vera; e dico la più vera, perchè il comparativo *verius* ci dimostra che, nella parte superiore del frammento, era riassunta un'altra opinione anch'essa opposta a quella prevalente fra i giureconsulti, e che al nostro autore sembrava meno vera, perchè contraddicente alle parole testuali della legge.¹ Ciò posto, ricerchiamo per quale ragione il capo della legge Elia Senzia, riguardante i beni dei liberti dedi-

¹ Che il comparativo *verius* lasci supporre che nella parte superiore del frammento era riassunta un'altra opinione opposta alle parole testuali della legge (*sed cum lege*) a me pare di per sè evidente; ad ogni modo cf. Ulp. *libro IX ad edictum* (Dig. III, 3, 1, § 1); id. *libro XI ad ed.* (ib. IV, 2, 9, § 8), ove il giureconsulto raffronta due opinioni diverse fra loro e una di queste fa sua adoperando il *verius*. Cf. anche Paulus *libr. I quaestionum* (Dig. IV, 2, 17).

ticii defunti, poteva, nella sua applicazione, far sorgere una controversia fra i giureconsulti e riproduciamolo, innanzi tutto, da Gaio che così ne discorre nelle sue istituzioni (III, 74-76): *Eorum autem quos lex Aelia Sentia dediticiorum numero facit, bona modo quasi civium Romanorum libertorum, modo quasi Latinorum ad patronos pertinent. Nam eorum bona qui, si in aliquo vitio non essent, manumissi cives Romani futuri essent, quasi civium Romanorum patronis eadem lege tribuuntur. non tamen hi habent etiam testamenti factionem; nam id plerisque placuit, nec inmerito: nam incredibile videbatur pessimae conditionis hominibus voluisse legis latorem testamenti faciendi ius concedere. Eorum vero bona qui, si non in aliquo vitio essent, manumissi futuri Latini essent, proinde tribuuntur patronis, ac si Latini decessissent. nec me praeterit, non satis in ea re legis latorem voluntatem suam verbis expressisse.*

In primo luogo esaminiamo a che cosa si riferiscano le ultime parole di Gaio: *nec me praeterit non satis in ea re legislatorem voluntatem suam verbis expressisse*. L'Alibrandi e il Cohn le riferiscono alla controversia sulla *testamentifactio* che alcuni giureconsulti negavano, altri, e i più, invece, accordavano ai liberti dediticii, ma, secondo me, a torto, perchè Gaio aveva già esaurita cotesta controversia con le parole *nam incredibile videbatur* et rel.; altrimenti come osserva, giustamente, lo Schneider, egli si sarebbe espresso in questa maniera: *nam incredibile videbatur pessimae conditionis hominibus voluisse legis latorem testamenti faciendi ius concedere, nec me praeterit non satis in ea re legis latorem voluntatem suam verbi expressisse. Eorum vero bona* et rel. L'*ea re* nemmeno può riferirsi alla successione di coloro i quali *si in aliquo vitio non essent*, sarebbero diventati liberti latini, poichè, al tempo della legge Elia Senzia, come è nostra ferma opinione ¹, i latini non esistevano, e la legge Iunia Norbana, per quanto affermino il contrario il Voigt ² e lo Höl-

¹ Cf. i miei *Latini Iuniani*, p. 29 e seg.; la data della legge Iunia Norbana, p. 13 e seg.

² *Das ius civile und ius gentium der Römer*, p. 746, n. 842, 7; p. 761, n. 855.

der¹, non si occupò della successione di costoro. Che ciò sia vero parmi risulti evidente dal raffronto di queste due locuzioni usate da Gaio: nel caso dei liberti dediticii, che sarebbero diventati *cives*, il nostro giureconsulto si esprime così: *eorum bona... quasi civium Romanorum patronis eadem lege [Aelia Sentia] tribuuntur*; nel caso dei liberti dediticii che sarebbero diventati latini, dice così: *eorum bona... proinde tribuuntur patronis ac si Latini decessissent*, senza attribuire nè alla legge Elia Senzia, nè alla legge Iunia Norbana codesto provvedimento. Quel passo di Gaio (III, 76), adunque, non contiene una disposizione di legge, ma una dottrina interpretativa sorta dalla necessità di estendere a quei dediticii i quali, prescindendo dalla loro *turpitude*, sarebbero diventati latini, la regola stabilita dalla legge Elia Senzia per la successione di coloro che, non trovandosi *in aliquo vitio*, sarebbero diventati liberti cittadini²; ma poichè la parola *legislatorem*, adoperata, per due volte, da Gaio in quel passo, come dal contesto apparisce, non può riguardare che la legge Elia Senzia sopra nominata, l'*ea re* deve riferirsi a tutto l'istituto della successione dei dediticii regolato da codesta legge a cui Gaio, a modo di conclusione, rivolge l'accusa di non aver dato su questo punto forma abbastanza chiara e precisa al suo pensiero. Ma l'accusa di Gaio non sarebbe giustificata, nè una controversia avrebbe potuto sorgere fra i giureconsulti se la legge Elia Senzia, prescrivendo al pretore di *ius dicere* rispetto ai beni dei liberti dediticii, avesse adoperate le parole *ut ea fiant quae futura forent si manumissi cives Romani futuri essent*; poichè in questo caso la volontà della legge sarebbe stata chiarissima, i beni che lasciavano morendo i dediticii avrebbero dovuto considerarsi come beni di un liberto cittadino romano defunto, e per quanto assurda potesse sembrare la cosa, essi,

¹ L. c., p. 218 e seg.

² Ulp. lib. I ad Ed. aed. cur. (Dig. I, 3, 13): *Nam., ut ait Pedius, quoties lege aliquid unum vel alterum introductum est, bona occasio est, cetera, quae tendunt ad eandem utilitatem, vel interpretatione, vel certe iurisdictione suppleri.*

in ultimo spiritu, per servirci di una espressione di Giustiniano, avrebbero avuto, in forza della legge stessa, la facoltà di testare. Perchè, adunque, la controversia fosse possibile, era necessario che le parole testuali della legge Elia Senzia fossero così ambigue da dar ragione, nello stesso tempo, da un lato, ai *plerique*, nominati da Gaio, e dall'altro ai *quidam*, che alla loro opinione contraddicevano. Quali erano coteste parole? Ce le fa conoscere, senza dubbio, la pergamena di Fajjum, di guisa chè il capo della legge Elia Senzia doveva essere così formulato: *de bonis rebusque horum hominum Praetor... ita ius dicito, iudicium reddito, ut ea fiant quae futura forent si dediticiorum numero facti non essent*¹.

Orbene, i giureconsulti romani, i quali, com'è noto, ridussero ad un solo il contenuto delle leggi Elia Senzia e Iunia Norbana, considerando quest'ultima come un complemento della prima, quale interpretazione doveano dare alla formula negativa *si dediticiorum numero facti non essent*, doveano forse ritenerla equivalente alla formula negativa adoperata dalla legge Iunia Norbana per regolare la successione dei latini iuniani, la quale aveva disposto che i beni di codesti liberti *proinde ad manumissores pertinerent, ac si lex lata non esset* Gaio (III, 56)? Esaminiamo, attentamente, questo punto, perchè qui è il vero nodo della questione.

La formula negativa adoperata dalla legge Iunia Norbana era chiarissima; Gaio non le rivolge alcuna accusa di oscurità², poichè

¹ L'Alibrandi (l. c. I, 173 e seg.) ritiene che nel testo della legge era detto così: *dediticiorum numero hac lege facti non essent*, ma se nei capi precedenti, la legge Elia Senzia aveva prescritto che *servi a dominis poenae nomine vincti... et postea... manumissi, dediticiorum numero sint*, ovvero, *eiusdem conditionis liberi fiant, cuius conditionis sunt peregrini dediticii* (Gai. I. 13; Ulp. I. 11), nel capo che discutiamo, l'inciso *hac lege* era inutile, s'intendeva da sè che codesti *homines* erano quelli *quos lex Aelia Sentia dediticiorum numero faciebat*.

² A coloro i quali sostengono che la legge Iunia Norbana si occupò dei dediticii, si può osservare ancora che sarebbe inconcepibile che l'autore di essa, mentre aveva espresso chiaramente la sua volontà nel regolare la successione dei liberti latini, fosse stato oscuro e non preciso nel manifestarla rispetto ai dediticii latini futuri.

essa ricade nel numero di quelle formule negative: *si capite diminutus non esset, si homo usucaptus non esset, si mancipio non dedisset, si arbor non coaluisset, si se alieno iuri non subiecissent*, le quali formule, per dirla col Karlowa, « hanno tutte per iscopo una specie di restituzione nella primitiva condizione giuridica ». ¹ Ed difatti se la legge Iunia Norbana aveva prescritto che la successione dei liberti latini doveva regolarsi *ac si lex lata non esset*, nessun dubbio poteva sorgere sulla vera volontà del legislatore; esso voleva aver riguardo alla condizione in cui quei liberti vivevano prima che la legge Iunia Norbana fosse stata promulgata, cioè, allo *in libertate morari* tutelato dal pretore; quindi il patrimonio che il latino lasciava morendo doveva tornare al patrono come se si fosse trattato del peculio di uno schiavo (Gaio, *ib.*: *itaque iure quodammodo peculii bona Latinorum ad manumissores ea lege pertinent*). Ma la formula usata dalla legge Elia Senzia e riprodotta nel nostro frammento non poteva essere interpretata in questo unico modo; chi ben la esamina s'accorge subito che essa era bilingue. In altri termini, poteva supporre, legittimamente, che il legislatore, nell'ado-perarla, avesse voluto aver riguardo alla condizione in cui vivevano i liberti dediticii prima di essere manomessi, cioè, alla condizione servile; ma potevasi anche supporre, legittimamente, che esso avesse voluto avere riguardo alla condizione migliore di liberti cittadini romani, o di liberti latini, nella quale quei manomessi sarebbero vissuti se essa legge non li avesse depressi ed abbassati alla pessima condizione dei dediticii. Ora, partendo da così opposti concetti, alcuni giureconsulti sostenevano che se le parole della legge Elia Senzia avevano riguardo alla condizione migliore, ossia che la formula negativa *si dediticiorum numero facti non essent* era risolvibile nella positiva *si cives Romani vel latini facti essent*, che, cioè, dovevansi distinguere, nei riguardi patrimoniali, i dediticii *cives* dai

¹ Op. cit. I, 767: Diese negativen Fiktionen bezwecken alle eine Art Restitution des früheren Rechtszustandes.

dediticii *latini*, per logica conseguenza, era necessario e giusto riconoscere nei primi tutti i diritti del liberto cittadino romano, e quindi anche quello di far testamento; altri giureconsulti, invece, sostenevano che le parole della legge Elia Senzia riguardavano la primitiva condizione servile di codesti manomessi *turpes*, ossia, che la formula negativa *si dediticiorum numero facti non essent* si risolveva in quest'altra *si a dominis manumissi non essent*, e quindi, senza distinguere due categorie di dediticii (i *cives* e i *latini*), la loro successione doveva regolarsi nello stesso modo con cui regolavasi, in forza della legge Iunia Norbana, la successione dei liberti latini, cioè, i loro beni doveano tornare al patrono *iure peculii*, poichè, potevano argomentare quei giureconsulti, se la legge Iunia Norbana nega, esplicitamente, ai liberti latini ¹, la *testamentifactio*, se i dediticii aeliani sono, senza distinzione alcuna, inferiori ai liberti *cives* e ai liberti *latini*, non sarebbe equo accordare ad alcuni di essi i diritti del liberto cittadino romano, stabilendo, così, una disparità di trattamento da nulla giustificata nella categoria di codesti *homincs pessimae condicionis*. Questi due opposti sistemi sarebbero, dunque, a mio avviso, contenuti, il primo, nella parte superiore del nostro frammento precedente alle parole *superstiti* ²; il secondo, nella parte inferiore, cosicchè il frammento stesso potrebbe supplirsi nella seguente maniera: *videamus ne verius sit quod quidam senserunt et de universis bonis et de singulis [rebus omnium qui dediticiorum numero sunt ita ius dicere iudicium reddere praetorem iuberi oportere ut ea fiant quae futura forent si a dominis manumissi non essent]*.

Fra queste due opinioni opposte ed estreme si venne più tardi formando una terza eclettica che cercò di conciliarle fra loro,

¹ Gai, I, 23; Ulp., XX, 14.

² Alcuni degli eruditi sopra nominati si servono, per risolvere i problemi che presenta il nostro frammento, anche degli altri due e specialmente del terzo; ma a me è parso cosa più prudente lasciarli in disparte per non proporre congetture che mancano affatto di un solido fondamento.

finì per diventare l'opinione dominante nelle scuole romane di diritto e, al tempo di Gaio, era ormai ricevuta come massima di legge. I giureconsulti che la propugnavano partivano da questo concetto, che l'equità voleva, nell'applicare la legge Elia Senzia intorno alla successione dei dediticii defunti, si avesse riguardo alla condizione migliore di liberti *cives romani* o di liberti *latini*, in cui, secondo i casi, sarebbero vissuti, prescindendo dalla loro *turpitudò*; ma, nello stesso tempo, era altrettanto equo negare ai dediticii *cives futuri*, la *testamentifactio*, per non stabilire, in favore di essi, un trattamento che, di fronte ai dediticii *latini futuri*, sarebbe stato privilegiato e stridente. Però Gaio, nel riprodurre, nelle sue istituzioni, questo terzo sistema, sentiva che esso non era logico in tutte le sue parti e non poteva esimersi dal darne accusa all'autore della legge Elia Senzia, il quale avrebbe potuto, con più chiarezza, far nota la propria volontà su questo punto, e il nostro anonimo, forse, concludeva che i *quidam*, i quali fondavano il loro sistema sulla lettera della legge, in fondo in fondo, non avevano tutti i torti.

L. CANTARELLI.